

CITTA' di VALDAGNO

(Vicenza)

VERBALE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ATTIVITA' DELIBERATIVA

Sessione ORDINARIA di 1^a convocazione - Seduta pubblica

L'anno **DUEMILADICIOTTO**, addì **VENTOTTO** del mese di **SETTEMBRE** nella sala delle adunanze del Municipio.

Convocato dal Presidente mediante lettera d'invito datata 20 settembre 2018 prot. n. 32552, recapitata a ciascun componente, si è oggi riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza l'avv. Martino Gasparella – Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa il segretario generale dott. Giuseppe Lavedini.

All'inizio della trattazione del sottoindicato oggetto vengono accertati presenti e assenti i componenti il Consiglio come segue:

| | | presenti | assenti | | | presenti | assenti |
|---------------------|----------------------|----------|---------|-----------------------|------------|----------|---------|
| 1 ACERBI | Giancarlo - Sindaco | x | | 11 MANFRON | Fernando | x | |
| 2 GASPARELLA | Martino - presidente | x | | 12 VITETTA | Francesca | | g |
| 3 FIORASO | Eliseo | x | | 13 PACCAGNELLA | Luca | | g |
| 4 NOVELLA | Guido | x | | 14 VENCATO | Vittorio | x | |
| 5 LORA | Giulio | x | | 15 RANDON | Marco | x | |
| 6 SANDRI | Sergio | x | | 16 BURTINI | Alessandro | | g |
| 7 PERAZZOLO | Giovanni | x | | 17 CIAMBRONE | Giuseppe | x | |
| 8 BENETTI | Maria Cristina | x | | | | | |
| 9 TESSARO | Anna | x | | | | | |
| 10 BRANCHI | Massimo | | g | | | | |

Presenti n. 13

Assenti n. 4

L'adunanza è legale.

Sono nominati scrutatori i consiglieri: Ciambrone, Lora, Fioraso.

Sono presenti gli assessori: Granello, Vencato, Cocco, Lazzari.

E' assente l'assessore Magnani.

Il Presidente invita il Consiglio a trattare il seguente

OGGETTO

ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONTAGNA VICENTINA SCARL.

Il **Presidente** propone di dare per letta la proposta di deliberazione sull'argomento in oggetto. Considerato che nessun componente del consiglio si oppone, la proposta di deliberazione viene data per letta.

Il **Presidente** dichiara aperta la discussione.

L'assessore **Cocco** dice: “Buonsera, la delibera è tutto sommato abbastanza semplice. Di fatto facciamo questa scelta che come è stato visto in commissione è quella di aderire a questo organismo, il gruppo di azione locale montagna vicentina, che negli ultimi anni, nel nostro territorio, nel territorio in cui opera, ha dimostrato di essere un organismo efficace nella programmazione e nella gestione in particolare dei fondi comunitari, soprattutto di quella linea comunitaria che riguarda le aree rurali e anche le aree montane compresa l'area in cui è classificato, appunto, il comune di Valdagno. In questi anni, come sapete, con il GAL il comune di Valdagno ha partecipato anche direttamente a diversi bandi e, quindi, ottenendo anche diverse risorse comunitarie, quindi con una buona soddisfazione, abbiamo potuto anche misurare quindi la collaborazione con la struttura tecnica del GAL che direi è senz'altro positiva. La proposta che facciamo di adesione, quindi, formale del Comune anche all'organismo in sé, quindi alla cooperativa, è un passaggio in più, riteniamo che sia strategico per Valdagno in questa fase essere coinvolto non solo come possibile beneficiario di bandi in quanto comune nell'area in cui per norma comunitaria opera il GAL, ma anche come attore protagonista della programmazione, visto che il GAL Montagna Vicentina andrà incontro nei prossimi mesi ad una nuova tornata di programmazione di fondi comunitari, quindi un nuovo piano di sviluppo locale, quindi riteniamo che sia strategico in questa fase per il Comune essere protagonista anche nella gestione, quindi non solo come beneficiario come potevamo esserlo anche prima, la cifra è peraltro abbastanza modesta e, quindi, riteniamo che il gioco valga la candela. Va anche detto che questo avviene anche a seguito del fatto che nelle precedenti programmazioni, quindi nei precedenti piani di sviluppo locali le sensibilità, gli interessi del territorio di Valdagno erano comunque rappresentati in ambito GAL dalla comunità montana Agno Chiampo, oggi che la Comunità Montana versa in uno stato commissariale non può svolgere questo compito e, quindi, come Comune abbiamo ritenuto che lo possa fare il Comune di Valdagno come, peraltro, fa già il comune di Recoaro e quindi, in questo senso, riteniamo che sia non solo strategico, ma anche necessario. Aggiungo un solo punto e mi ricollego a quello che diceva il consigliere Fioraso per quanto riguarda la delibera sul DUP. Tra le linee dell'Amministrazione c'è anche quella di individuare delle forme aggregate territoriali per svolgere alcuni servizi, ma soprattutto per attuare strategie di sviluppo locale che sono forse ancora più importanti della gestione dei servizi, ritengo che la proposta che portiamo di adesione al GAL vada proprio nella direzione di individuare le forme più adatte, più adeguate, più moderne per attuare una parte di queste strategie di servizi territoriali, dico una parte perchè è evidente che poi ci sono altre realtà, altre competenze istituzionali quindi è giusta la sollecitazione del consigliere Fioraso a ragionare sulla formula migliore per la gestione dei servizi, in particolare per la gestione del territorio, però vorrei evidenziare come l'adesione che facciamo oggi rispetto al GAL è un passo in avanti molto significativo che fa il Comune di Valdagno nel campo della progettazione, non solo della gestione del territorio, visto che il GAL in questi anni, con i suoi piani di sviluppo locale ha portato avanti iniziative molto importanti per le aree rurali, per la manutenzione del territorio e anche per la riconversione turistica del territorio stesso, quindi direi che da questo punto di vista è una delibera che va assolutamente nella direzione auspicata, non ottiene completamente i risultati che si possono ottenere sul fronte delle aggregazioni comunali, molto c'è da fare, ma ritengo che è un passo assolutamente significativo e che non va assolutamente sottovalutato.”

Il consigliere **Manfron** del gruppo Lista Civica Valdagno dice: “Buonasera, ritengo che la scelta del Consiglio di entrare a far parte quale socio del GAL Montagna Vicentina sia una decisione più che opportuna nell'interesse della nostra comunità. Avremo anche potuto continuare a rimanere fuori da questo organismo come è l'attuale situazione pur mantenendo il diritto ad attingere attraverso questo strumento ai finanziamenti PSR europei in quanto Valdagno è classificato comune montano, quindi di diritto può avere accesso. Allora perchè è opportuna la scelta di questa sera. Parto un po' da lontano, ma arrivo immediatamente al dunque. Stiamo prendendo atto un po' tutti quanti, da un po' di tempo, che i trasferimenti ordinari sia dello stato centrale che della regione si riducono drasticamente sempre di più, mentre prende sempre più consistenza l'approvvigionamento, passatemi il termine, finanziario attraverso i fondi europei, ma attenzione anche qui c'è una differenza con il passato, non ci sono più o quasi più quei fondi che un'ente pubblico poteva arrogarsi di diritto, ma soltanto o quasi esclusivamente fondi messi a disposizione che però debbono essere finalizzati a dei progetti presentati. Fondi tanto più significativi quanto più inclusivi sono questi progetti, quanto maggiore è il numero di soggetti coinvolti da un progetto. Ecco, allora, la necessità di essere parte attiva e non più passiva di un organismo che si dedica per suo statuto a gestire e a finalizzare finanziamenti europei e per essere parte attiva è necessario esserci dentro, magari anche avere un ruolo all'interno di questo organismo. E' una constatazione questa che è valida anche per altri argomenti, altri contesti, da fuori si conta poco o nulla. Essere dentro, invece, significa trovarsi nella condizione di venire costantemente informati sulle opportunità di sovvenzioni, di disporre meglio di quei meccanismi tutt'altro che semplici, che ti permettono di avere accesso ai finanziamenti, di gestirli e di rendicontarli e, a tal proposito faccio presente che molti comuni, soprattutto quelli piccoli, molto spesso sono costretti a rinunciare a finanziamenti proprio per la complessità dell'iter procedurale. Poi, nell'esperienza di quest'ultimo PSR – piano di sviluppo rurale – il nostro Comune si è trovato, come ha detto prima l'assessore Cocco, per la situazione contingente in cui versa la Comunità Montana a doversi fare carico del ruolo di capofila per i comuni di vallata, anzi delle due vallate e a gestire di conseguenza da protagonista, perchè questo è il vocabolo giusto, i progetti sovracomunali e comunali da presentare al GAL e da seguire, come peraltro è stato evidenziato nel precedente importante punto quattro dell'ordine del giorno, quello dell'approvazione del Documento Unico di Programmazione. Anche questa posizione di protagonista è di riferimento per gli altri enti locali e anche per i soggetti privati. Concludo dicendo che questo organismo del GAL Montagna Vicentina, ricordo essere fondamentale ed essenziale per attuare molti di quei progetti volti a promuovere, a valorizzare, a sostenere il territorio e anche a dare impulso alle attività di quei soggetti privati che vivono sul territorio e lavorano in funzione del territorio. A questo punto permettete una breve digressione che, però, resta in tema per affermare il mio apprezzamento e anche la mia piena condivisione con quel passaggio fatto dal consigliere Fioraso e avallato dal consigliere Ciabrone che sollecita una decisione in merito ad un argomento rilevante, vorrei dire essenziale, qual'è la buona gestione del territorio, attuabile attraverso la forma più idonea e competente che la materia esige. Questa proposta, concordo con l'assessore Cocco, credo vada in questa direzione. Grazie.”.

^^^

E' uscito il consigliere Novella. I presenti sono ora n. 12.

^^^

Non essendoci ulteriori richieste di intervenire, il Presidente dichiara chiusa la discussione ed invita i consiglieri ad intervenire per dichiarazione di voto. Non essendoci richieste di intervenire per dichiarazioni di voto, il Presidente pone in votazione il proposto provvedimento. La votazione,

che viene espressa per alzata di mano, dà il seguente risultato debitamente accertato dagli scrutatori prima designati:

PRESENTI: n. 12

VOTANTI: n. 11

ASTENUTI: n. 1 (Randon)

FAVOREVOLI: n. 11 (Acerbi, Gasparella, Fioraso, Lora, Sandri, Perazzolo, Tessaro, Benetti, Manfron, Vencato, Ciembrone).

Il Presidente, sulla scorta dell'esperita votazione, dichiara **approvata** seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il gruppo di azione locale (GAL) Montagna Vicentina, secondo quanto dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013, è un gruppo composto da rappresentanti degli interessi socio-economici locali, sia pubblici che privati, che si riuniscono in un partenariato con lo scopo di elaborare ed attuare strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (art. 32 Regolamento UE n. 1303/2013) dirette a favorire la crescita economica e sociale di un territorio;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 1214 del 15/09/2015 è stata approvata l'apertura dei termini di presentazione delle domande di aiuto della Misura 19 – Sostegno allo sviluppo locale LEADER – SLTP Sviluppo Locale di Tipo Partecipativo del PSR 2014-2020 prevedendo che, entro il termine del 24.12.2015, il candidato GAL provvedesse alla presentazione all'Avepa della "*Manifestazione di interesse*" per l'adesione al bando Misura 19 del PSR 2014-2020, unitamente alla proposta di strategia di sviluppo locale, predisposte secondo lo schema previsto dall'Allegato tecnico 12.4 al bando stesso;
- a seguito dell'apertura dei termini di presentazione della domanda di aiuto e sulla base dei criteri di selezione stabiliti nel bando di selezione, il Consiglio di Amministrazione del GAL Montagna Vicentina, con deliberazione n. 9 del 14/03/2016, ha approvato il nuovo ambito territoriale designato per la programmazione Leader 2014-2020 che comprende quarantaquattro Comuni di: Altissimo, Arsiero, Asiago, Brogliano, Breganze, Caltrano, Calvene, Campolongo Sul Brenta, Cison Del Grappa, Cogollo Del Cengio, Conco, Crespadoro, Eneo, Fara Vicentino, Foza, Gallio, Laghi, Lastebase, Lugo Di Vicenza, Lusiana, Marostica, Mason Vicentino, Molvena, Montecchio Precalcino, Monte Di Malo, Nogarole Vicentino, Pedemonte, Pianezze, Posina, Pove Del Grappa, Recoaro Terme, Roana, Rotzo, Salcedo, San Nazario, Santorso, Solagna, Tonezza Del Cimone, Torrebelvicino, Valdagno, Valdastico, Valli Del Pasubio, Valstagna, Velo d'Astico;
- con DGR Veneto n. 1547 del 10/10/2016 pubblicata nel BURV del 21.10.2016 è stata approvata la graduatoria di selezione di nove Gruppi di Azione Locale (GAL) Veneti e dei relativi Programmi di Sviluppo Locale (PSL), con le rispettive dotazioni finanziarie, sulla base dell'iter istruttorio condotto da AVEPA e dal Comitato regionale Leader sulle domande di aiuto presentate per il tipo di intervento 19.4.1 – Sostegno alla gestione e all'animazione territoriale dei GAL, ai sensi del bando attivato con DGR 1214/2015;

CONSIDERATO che:

- nel bando di selezione dei GAL del Veneto di cui alla DGRV 1214/2015 all. B criterio 2.4. "sostenibilità finanziaria del partenariato", è stata richiesta la sussistenza della compartecipazione finanziaria diretta da parte dei partner alle attività del GAL relative al

periodo 2014-2020, in quanto le spese di sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL stesso sono rimborsate nell'ambito di fondi comunitari della Misura 19 del PSR per il Veneto 2014-2020 fino ad un massimo dell'80% e quindi la restante quota non coperta da contributo comunitario è richiesta quale cofinanziamento dei soci;

- la partecipazione degli enti pubblici ai Gruppi di Azione Locale (GAL) consente all'ente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale e si sostanzia nella partecipazione in una società avente per oggetto attività di produzione di beni e di servizi di interesse generale, non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato e strettamente necessari per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- la partecipazione ai GAL, costituiti nelle forme giuridiche previste dai diversi ordinamenti degli Stati Membri dell'UE, è prevista dai regolamenti comunitari che nella gerarchia delle fonti di diritto prevalgono rispetto alle normative nazionali;
- l'art. 4 comma 6 del D.Lgs. n. 175/2016 Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica così come integrato dal D.Lgs. n. 100/2017 stabilisce che "è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014";
- il GAL Montagna Vicentina elabora ed attua le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 essendo la sua funzione principale quella di programmare e gestire lo sviluppo locale di tipo partecipativo previsto dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013;
- ai sensi dell'art. 32 paragrafo 2 lett. b) del sopracitato Regolamento, i GAL sono composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati e pertanto la partecipazione pubblica rappresenta un elemento essenziale: è interesse della collettività territoriale acquisire e/o mantenere le partecipazioni (e di conseguenza conservare la società) in quanto rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTA la nota pervenuta in data 6 agosto 2018, prot. 27796, con la quale la Società Cooperativa "Montagna Vicentina" chiede a questo Ente di aderire in qualità di socio, con la sottoscrizione di una quota del valore di € 51,00, accettando lo statuto sociale della Società, ed in particolare la clausola compromissoria di cui all'art.35 e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché di sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte;

RITENUTO che:

- la partecipazione al Gruppo di Azione Locale (GAL) rientra espressamente nel combinato disposto dell'art. 4 comma 6 del TUSP e dell'art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013 recante "Gruppi di Azione Locale";
- è funzionale all'esigenza di promozione e di realizzazione di servizi integrati d'area quale strumento individuato dalla normativa comunitaria e nazionale per attuare le strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo e concorrere così ad una crescita sociale, economica e culturale dell'ambito territoriale di riferimento;
- l'adesione al Gruppo di Azione Locale (GAL) non necessita di preventive forme di consultazione pubblica ai sensi dell'art. 5, c. 2 del D.Lgs. 175/2016 in quanto si tratta di ente che rappresenta l'unico mezzo per far affluire sul territorio le risorse di progetti di sviluppo destinate ad

interventi che vanno a favore del sistema produttivo locale, della ricettività turistica, della cura del paesaggio, dei servizi alla persona, della valorizzazione dei beni culturali ecc.;

VISTI gli artt. 6 e segg. dello Statuto della cooperativa Montagna Vicentina Scarl;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico – finanziario sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

DATO ATTO che il presente oggetto è stato esaminato dalla competente commissione consiliare in data 26 settembre 2018;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

DELIBERA

1. di aderire mediante il versamento di una quota capitale pari ad € 51,00 al Gruppo di Azione Locale (G.A.L.) Montagna Vicentina società cooperativa (c.f. e p.iva 00946750247) con sede in Piazzale della Stazione n. 1 36012 Asiago (VI) essendo lo stesso costituito da un partenariato pubblico-privato previsto dalla normativa comunitaria che consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale che presenta i caratteri di necessità per il perseguimento delle finalità istituzionali e della produzione di servizi di interesse generale non diversamente ottenibili in altro modo, ovvero non ottenibili dal mercato, e che pertanto presenta i caratteri di partecipazione essenziale;

2. di approvare il relativo Statuto che allegato sub A) alla presente ne forma parte integrante e sostanziale anche con particolare riferimento all'art. 35;

3. di concorrere, in proporzione alla partecipazione posseduta, alle spese di sostegno alla gestione e all'animazione territoriale del GAL non rimborsate nell'ambito dei fondi comunitari della Misura 19 del PSR Veneto 2014.2020 assumendo sin d'ora l'impegno di iscrivere nel bilancio di previsione dell'esercizio in corso e nei predisponendi bilanci un importo massimo € 2.250,00 oltre all'IVA per annualità;

4. di demandare al Sindaco o ad un suo delegato, a compiere tutto quanto necessario per addivenire al perfezionamento dell'acquisto a favore del Comune di Valdagno, opportunamente rendendo tutte le dichiarazioni all'uopo necessarie nonché sottoscrivendo il relativo atto di acquisizione.

5. di trasmettere copia della presente deliberazione:

- al GAL Montagna Vicentina;
- alla Corte dei Conti, ai fini conoscitivi, e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine dell'esercizio dei poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

6. di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata nella sezione "amministrazione trasparente" del sito istituzionale del Comune di Valdagno <http://www.comune.valdagno.vi.it/>, ai

sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013.

IL PRESIDENTE
f.to Gasparella

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Lavedini

Allegato "B" a rep. 6626, racc. 3377

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I

Art. 1. DENOMINAZIONE SOCIALE

E' costituita con sede in ASIAGO la società cooperativa denominata "MONTAGNA VICENTINA società cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire, con delibera del Consiglio di amministrazione, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Art. 2 DURATA

La Cooperativa ha durata fino al 31 Dicembre 2100 e potrà essere prorogata una o più volte di dieci anni in dieci anni, con deliberazione dell'assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 3 SCOPO MUTUALISTICO

La Cooperativa svolge la propria attività a favore dei soci secondo il principio della mutualità prevalente. Essa è iscritta nell'apposito Albo come previsto dall'art. 2512 secondo comma del codice civile, presso il quale provvede a depositare il bilancio annuale.

Per il conseguimento dello scopo mutualistico, la Cooperativa svolge la propria attività uniformandosi al criterio legislativo secondo il quale i ricavi delle prestazioni dei servizi effettuati ai propri soci devono superare il 50 (cinquanta) per cento del totale dei ricavi delle prestazioni.

Pertanto gli amministratori e i sindaci dovranno, a norma dell'art. 2513 primo comma del codice civile, documentare la condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente la sussistenza dell'anzidetto parametro.

Art. 4 OGGETTO SOCIALE

Considerata l'attività mutualistica della cooperativa così come definita dal precedente articolo, la Cooperativa ha come oggetto e scopo, quello di svolgere esclusivamente il sostegno e l'affermazione nelle zone rurali delle attività compatibili e sostenibili con l'ambiente che realizzano ed offrono i propri prodotti con adeguati requisiti di qualità; il mantenimento di un tessuto socio economico sufficientemente diversificato, riferito principalmente ad un insieme integrato di piccole imprese e prestatori di servizi sia pubblici che privati, attive in settori di attività economica diversi, riferiti al tema catalizzatore del Piano di Sviluppo;

Gli argomenti fondamentali che andranno a costituire il tema catalizzatore del Piano saranno sviluppati sui seguenti settori:

- Settore primario;
- Settore artigianato e piccole imprese;
- Settore pubblico;
- Settore commercio/turismo.

La società potrà altresì intraprendere tutte le attività previste

dall'iniziativa LEADER + di cui alle premesse, ed in fase di formazione.

Inoltre, allo scopo di ottimizzare la rendita del patrimonio, destinato all'attuazione dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare investimenti di natura immobiliare con la relativa gestione nonché operazioni di natura finanziaria con ivi compresa l'assunzione di partecipazioni in società con attività di supporto a quella svolta dalla Cooperativa.

Nel quadro delle finalità previste dal presente statuto, la Cooperativa potrà altresì accettare eventuali contributi, donazioni ed elargizioni.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché, compiere tutti gli atti di natura mobiliare e immobiliare e le operazioni bancarie e finanziarie inerenti all'oggetto sociale, ricorrere al credito, contrarre mutui e concedere ipoteche, prestare fidejussioni.

Art. 5 REQUISITI PER LA MUTUALITÀ PREVALENTE

Ai fini della sussistenza dei requisiti mutualistici, descritti nei precedenti articoli ed in riferimento a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ. e dall'art. 13 comma 19 della L. 24.11.2003 n. 326, vengono fissate le seguenti prescrizioni:

§ il divieto di distribuzione di dividendi ai soci;

§ le riserve non sono ripartibili tra i soci;

§ il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quanto previsto dall'art. 2514 Cod. Civ.;

§ l'obbligo di devoluzione, nel caso di scioglimento della Cooperativa, dell'intero patrimonio, dedotto soltanto il capitale sociale versato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO II

SOCI

Art. 6 REQUISITI DEI SOCI

Il numero dei soci è illimitato ma non potrà essere inferiore al minimo previsto per legge.

Possono essere soci, oltre ai partecipanti all'atto costitutivo, le società gli enti pubblici e privati, gli operatori economici e sociali che possiedono comprovata esperienza in materia di sviluppo rurale, sociale, culturale e turistico abbinato all'applicazione di nuove tecnologie. L'ammissione di nuovi soci sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previa presentazione di domanda motivata degli aspiranti soci e verificati i requisiti di ammissione. Il Consiglio di Amministrazione delibererà in merito alle domande stesse a proprio insindacabile giudizio. Le domande non saranno comunque accettate se il Consiglio di Amministrazione non delibererà all'unanimità. I soci si impegnano a sostenere finanziariamente l'attività del GAL (Gruppo di Azione Locale) e la realizzazione del PSL (Piano

di Sviluppo Locale), per la quota di competenza, stanziando e versando i fondi necessari per le attività della misura 1.5 e della sezione 2 del complemento di programmazione, si impegnano inoltre a collaborare alla realizzazione della strategia del PSL, per quanto di competenza, con azioni concrete e adeguando la propria attività alle decisioni prese dal GAL.

I soci possono recedere dalla società previa comunicazione scritta entro il 31 ottobre di ogni anno. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi eserciti in proprio attività imprenditoriale concorrente a quelle oggetto della cooperativa.

Art. 7 DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intende diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di amministrazione della Cooperativa.

Trattandosi di impresa individuale o persona fisica, la domanda deve contenere oltre alla sottoscrizione:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, attività esercitata e codice fiscale;
- b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Trattandosi invece di società o ente pubblico o persona giuridica, la domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e dovrà contenere:

- a) indicazione della denominazione o ragione sociale, della sede, dell'attività esercitata e dei relativi codici IVA e fiscale, nonché copia dello statuto sociale;
- b) indicazione delle quote da sottoscrivere;
- c) dichiarazione di accettazione dello statuto sociale ed in particolare della clausola compromissoria di cui al successivo art. 35) e di osservare le disposizioni contenute nel regolamento della Cooperativa nonché a sottostare alle deliberazioni prese dagli organi sociali e a versare le quote sottoscritte.

Art. 8 AMMISSIONE DEI SOCI

Il Consiglio di amministrazione, prima di deliberare sulla domanda di ammissione, potrà richiedere ogni altro documento ad integrazione di quanto previsto dal precedente art. 7.

La delibera di ammissione dovrà essere annotata, a cura degli amministratori, nel libro dei soci e comunicata all'interessato. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, motivare l'eventuale delibera di rigetto e comunicarla all'interessato.

A sua volta chi ha proposto la suddetta domanda, può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della

prossima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.

Art. 9 DIRITTI DEI SOCI

La costituzione e l'esecuzione dei rapporti mutualistici con i soci sono rette dal principio della parità di trattamento, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2516 del codice civile. Inoltre, in ordine alla gestione dell'attività sociale, a ciascun socio, conformemente a quanto previsto dall'art. 2422 codice civile è riconosciuto il diritto di esaminare il libro dei soci e quello delle assemblee e di ottenerne estratti a proprie spese. I soci peraltro, quando almeno un decimo del numero complessivo di essi lo richieda (oppure un ventesimo quando la Cooperativa ha più di tremila soci), hanno diritto, per effetto dell'art. 2545 bis del codice civile, di esaminare attraverso un rappresentante il libro delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione. I diritti di cui ai precedenti due ultimi commi, non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti alle obbligazioni contratte con la Cooperativa.

Art. 10 OBBLIGHI DEI SOCI

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della tassa di ammissione eventualmente determinata dall'assemblea dei soci;
- b) al rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione nella misura fissata dal Consiglio di amministrazione;
- c) al versamento delle quote sociali;
- d) ad osservare lo statuto, le delibere dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione nonché il regolamento della Cooperativa;

Le imprese costituite in forma di società, hanno altresì l'obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio di amministrazione le modifiche dei loro patti sociali nonché gli avvicendamenti delle persone che ne hanno la legale rappresentanza o che, comunque, sono legittimamente autorizzate a rappresentare l'impresa nei rapporti con la Cooperativa.

Art. 11 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 12 RECESSO DEL SOCIO

Oltre ai casi previsti dall'art. 2437 codice civile può recedere il socio:

- a) che sia dissenziente alla proroga della durata della Cooperativa di cui al precedente art. 2;
- b) che non intenda più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) che si trovi in permanente conflitto con le deliberazioni degli organi statutari.

Il recesso del socio non può essere parziale.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Cooperativa. Gli Amministratori devono esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti di recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio a mezzo raccomandata, il quale entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione innanzi al Collegio arbitrale di cui al successivo art. 35.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 13 ESCLUSIONE

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione oltre nei casi previsti dagli artt. 2286 e 2288 1° comma codice civile nei confronti del socio:

a) che non sia in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;

b) che abbia perduto i requisiti richiesti per la partecipazione alla cooperativa;

c) che risulti gravemente inadempiente rispetto alla norme statutarie ed alle disposizioni del regolamento, alle deliberazioni dell'assemblea nonché a quelle del Consiglio di amministrazione, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a sessanta giorni, per adeguarsi;

d) che, previa intimazione scritta degli amministratori con termine di almeno trenta giorni, non effettui il versamento delle quote sottoscritte o i pagamenti di somme dovute alla Cooperativa a qualsiasi titolo;

e) che in qualunque modo arrechi danno alla Cooperativa con dissidi o turbative tra i soci, allo scopo di impedire il regolare svolgimento dell'attività sociale;

f) che prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgono attività contrastanti con quelli della Cooperativa.

Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre opposizione a norma di legge o del presente statuto, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

L'esclusione diventa operante dalla relativa annotazione nel libro soci.

Art. 14 MORTE DEL SOCIO

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote versate, presentando, unitamente alla richiesta di liquidazione, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto e quello tra essi che li rappresenta di fronte alla Cooperativa.

Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Cooperativa, subentrano alla partecipazione del socio deceduto, previa delibera del Consiglio di amministrazione che ne accerta i requisiti richiesti.

Art. 15 LIQUIDAZIONE DELLE QUOTE

I soci, il cui rapporto sociale con la Cooperativa è venuto a cessare, hanno il diritto al rimborso delle quote versate e il relativo pagamento è effettuato entro centoottanta giorni dall'approvazione del bilancio d'esercizio in cui ha avuto luogo lo scioglimento del rapporto sociale.

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote versate, in favore dei soci receduti ed esclusi o degli eredi del socio deceduto, qualora non sia stata fatta richiesta entro il termine di prescrizione di cinque anni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Trascorso il termine di prescrizione le quote sociali non restituite andranno accantonate a riserva.

Comunque la Cooperativa può compensare per effetto dell'art. 1243 codice civile con il debito del rimborso delle quote il proprio credito per risarcimento dei danni provocati dall'ex socio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE

Art. 16 COSTITUZIONE DEL PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio sociale della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci;
- c) dal fondo di riserva;
- d) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Art. 17 QUOTE SOCIALI

Le quote sociali, ciascuna del valore minimo previsto dalla legge, sono nominative e non sono frazionabili; non possono inoltre essere cedute a terzi che non siano soci della Cooperativa, salvo comunque il diritto di recesso spettante al socio. In ogni caso esse non possono essere cedute con effetto verso la società se la relativa cessione non è stata autorizzata dal Consiglio di amministrazione. I soci già iscritti alla Cooperativa prima della modifica del presente statuto, hanno la facoltà di adeguare la quota sociale al nuovo valore minimo.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con le modalità indicate dall'art. 2530 codice civile.

Le quote sociali non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo di qualsiasi natura.

Art. 18 RESPONSABILITÀ PER LE OBBLIGAZIONI

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

Art. 19 ORGANI DELLA SOCIETÀ COOPERATIVA

Sono organi della Cooperativa:

§ l'Assemblea dei soci

§ il Consiglio di amministrazione

§ il Presidente del Consiglio di Amministrazione

§ il Collegio Sindacale

Art. 20 ASSEMBLEA DEI SOCI

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie e sono costituite da tutti i soci con la partecipazione dei componenti il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Le assemblee quando sono validamente costituite, rappresentano tutti i soci e le loro deliberazioni, quando non siano in contrasto con la legge e con il presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee ordinarie e straordinarie sono presiedute dal presidente del Consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del consiglio stesso ed in assenza anche di questi, dal consigliere più anziano di età. Alla nomina del segretario dell'assemblea provvede il presidente di questa; il segretario può essere anche una persona non socia. Le deliberazioni devono essere documentate dal verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Art. 21 CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata in una qualsiasi sede purché in Italia, dal presidente dal Consiglio di amministrazione, mediante avviso inviato per lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento fatto pervenire ai soci al domicilio risultante dal libro dei soci almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'ordine del giorno dovrà essere affisso in modo visibile nella sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed essere inviato o recapitato (anche con altro mezzo idoneo) entro lo stesso termine, ai soci. Qualora i soci della Cooperativa superino il numero di duemila, l'avviso, anziché inviato e recapitato, può essere pubblicato in almeno un giornale quotidiano locale di ampia pubblicazione. Nell'anzidetto avviso deve altresì essere fatta menzione dell'eventuale seconda convocazione che deve essere fissata in un giorno diverso ed almeno ventiquattro ore dopo la prima.

Art. 22 DIRITTO DI VOTO

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel libro dei soci.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia il numero delle quote sottoscritte.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio che non sia

amministratore, sindaco o dipendente, come disposto dall'art. 2372 codice civile, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e la sottoscrizione del delegante.

Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di un socio. Le deleghe oltre ad essere citate nel verbale, devono essere accuratamente conservate.

Art. 23 ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria:

§ approva il bilancio

§ procede alla nomina degli amministratori determinandone il numero ed elegge i sindaci;

§ determina l'ammontare della tassa di ammissione e la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori ed ai sindaci;

§ approva l'eventuale regolamento interno di cui all'art. 2521, ultimo comma codice civile, predisposto dal Consiglio di amministrazione;

§ delibera in merito alle domande di ammissione non accolte dal Consiglio di amministrazione, conformemente a quanto previsto dall'art. 2528 quarto comma codice civile ;

§ delibera sugli oggetti relativi alla gestione dell'attività sociale, sottoposti al suo esame dal Consiglio di amministrazione;

§ delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

L'assemblea è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del progetto di bilancio entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni conformemente a quanto previsto dall' art. 2364 2° comma del codice civile e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, le ragioni della dilazione.

Inoltre l'assemblea può essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo reputi necessario, ovvero per la trattazione di argomenti proposti da tanti soci che rappresentano almeno un decimo della totalità dei voti, facendone domanda scritta agli amministratori.

Art. 24 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto sociale, sullo scioglimento della Cooperativa nonché sulla nomina dei liquidatori e sulla determinazione dei relativi poteri.

Art. 25 COSTITUZIONE E QUORUM DELIBERATIVO

Ai sensi dell'art. 2538 codice civile, l'assemblea sia ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, aventi diritto al voto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza

assoluta dei voti, su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, salva diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali, saranno fatte a maggioranza relativa.

Art. 26 REQUISITI E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Cooperativa è retta da un Consiglio di Amministrazione che provvede, tra l'altro, alla nomina del proprio Presidente e di un Vicepresidente. Il Consiglio di Amministrazione si compone di un numero di membri eletti tra i soci da un minimo di cinque ad un massimo di nove. Il numero sarà determinato dall'assemblea prima di procedere all'elezione.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi dall'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica; essi non possono essere eletti per più di tre mandati consecutivi, così come previsto dall'art. 2542, terzo comma, codice civile.

Oltre alle cause di ineleggibilità, previste dall'art. 2382 codice civile, gli amministratori non possono essere dipendenti e sindaci della Cooperativa; devono possedere inoltre i requisiti di onorabilità e professionalità, con riferimento a quanto previsto dall'art. 2387 codice civile.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Consiglio provvede alla loro temporanea sostituzione con delibera approvata dal Collegio sindacale.

I Consiglieri così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea e quelli nominati dall'assemblea durano in carica per il tempo che avrebbero dovuto rimanervi gli amministratori da essi sostituiti.

Tuttavia se per dimissioni o per altre cause venisse a mancare la maggioranza degli amministratori, si dovrà considerare decaduto l'intero Consiglio, e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare subito l'assemblea per nominare il nuovo Consiglio d'amministrazione.

Ai membri del Consiglio di Amministrazione, oltre che il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio, viene riconosciuto un compenso stabilito dall'assemblea all'atto della loro nomina o riconferma.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente. In assenza di entrambi il Consiglio verrà presieduto dal consigliere più anziano di età dei presenti. Delle riunioni verrà redatto il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che verrà nominato di volta in volta e che potrà essere anche non amministratore della società.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da

almeno la maggioranza dei consiglieri in carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio nominato.

Art. 27 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione ha tutte le attribuzioni e i poteri relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Cooperativa, eccetto quelli riservati all'assemblea dei soci per legge o per statuto.

In particolare il Consiglio di amministrazione:

- a) procede alla convocazione dell'assemblea ed alla esecuzione delle sue delibere;
- b) delibera sull'ammissione, sul recesso e sulla esclusione dei soci;
- c) redige il testo del regolamento da sottoporre all'approvazione dell'assemblea di cui successivo art. 34;
- d) redige il bilancio di esercizio ed il conto profitti e perdite;
- e) effettua investimenti di natura immobiliare di cui al precedente art. 4;
- f) decide sulla destinazione delle rendite maturate sui fondi patrimoniali;
- g) assume e licenzia il personale dipendente, determinandone le mansioni e l'inquadramento contrattuale, nonchè procede all'eventuale nomina del direttore di cui al successivo articolo 31);
- h) delibera sulla partecipazione a Consorzi Regionali o Nazionali eventualmente costituiti, con il fine di coordinare e potenziare le attività della Cooperativa nonché ad altri enti e società aventi identico scopo;
- i) conferisce procure sia generali che speciali, ferme restando le facoltà attribuite al Presidente del Consiglio di amministrazione di cui al successivo art. 33;
- j) fissa l'ammontare delle eventuali commissioni di cui al precedente art. 10 lett. a) nonché il numero delle quote sociali previste dal precedente art.10 lett. b).

Gli amministratori devono adempiere ai doveri ad essi imposti dalla legge e dal presente statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e delle loro specifiche competenze. Essi sono inoltre solidamente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, fatta salva l'iniziativa di autotutela riconosciuta a ciascun amministratore e prevista dagli artt. 2391 e 2392 codice civile.

Art. 28 RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio, si riunisce sia nella sede della società o altrove, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario. Il Consiglio si raduna altresì quando ne sia fatta domanda scritta dalla maggioranza dei suoi membri.

E' possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione

con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui

dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 29 PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di amministrazione rappresenta, a tutti gli effetti, la Cooperativa, anche in giudizio. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, i poteri e le attribuzioni di questo, spettano al Vicepresidente ed in caso di assenza o di impedimento di entrambi, spettano al consigliere più anziano di età.

Pertanto il Presidente ha la rappresentanza legale della società con l'uso della firma sociale.

A lui spettano in particolar modo:

a) di dare esecuzione alle delibere degli organi statuari;

b) di compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione, con ivi compresa la stipula di ogni contratto e convenzione, volti all'attuazione degli scopi statuari, il tutto in ottemperanza delle delibere del Consiglio di Amministrazione;

c) di convocare e presiedere le Assemblee ordinarie e straordinarie nonché le adunanze del Consiglio di amministrazione;

d) di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Cooperativa davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa ed in ogni grado di giurisdizione.

Art. 30 COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, eletti dall'assemblea. Essi vengono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, istituito presso il Ministero della Giustizia e devono inoltre essere immuni dalle cause di ineleggibilità di cui all'art. 2399 codice civile.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi non sono rieleggibili.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello

statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Al Collegio sindacale viene attribuito anche il controllo contabile se non diversamente previsto dalla Assemblea dei soci.

TITOLO V

ESERCIZIO SOCIALE E SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

Art. 31 ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

L'esercizio sociale decorre dal primo gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione procede alla redazione del bilancio, in conformità alle disposizioni di legge.

Nessun dividendo è dovuto al capitale sociale e gli eventuali utili netti di esercizio sono attribuiti nella misura del cinquanta per cento al fondo di riserva legale, nella misura come per legge al fondo mutualistico attualmente prescritto dalla Legge 59/92 e successive modifiche e/o integrazioni e la restante parte al fondo di riserva straordinario, salvo diverse disposizioni dell'assemblea.

E' vietata la distribuzione dei predetti fondi ai soci.

Art. 32 SCIoglIMENTO DELLA SOCIETA'

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa, nomina uno o più liquidatori, stabilendone i poteri e provvedendo alla contestuale comunicazione alla Regione Veneto.

Circa la regolare costituzione e la relativa delibera vale quanto previsto dal precedente art. 25.

Le somme che risultassero disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devolute, dedotte soltanto le quote sociali versate, a favore dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Le somme spettanti ai soci, non riscosse entro tre mesi dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio finale di liquidazione, dovranno essere depositate, a norma dell'art. 2494 codice civile presso un istituto di credito con l'indicazione del cognome e nome o della denominazione del socio del socio.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33 COMPITI DEL DIRETTORE DELLA COOPERATIVA

Al direttore, qual' ora nominato, spettano il coordinamento e la direzione delle iniziative della Cooperativa volte alla realizzazione degli obiettivi statutari, in sintonia peraltro con le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sia nell'attività interna che nei rapporti con i terzi. A tal fine prende altresì parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di amministrazione. Sovrintende inoltre al funzionamento dei servizi, coordinando nel contempo le mansioni

del personale dipendente ed assicurando in tal modo la conduzione unitaria delle iniziative della Cooperativa.

In caso di assenza o impedimento, il direttore è sostituito da altro dipendente della Cooperativa designato dal Consiglio di amministrazione.

Allo scopo inoltre di rendere più agevole lo svolgimento delle mansioni affidategli, in particolare per la gestione dell'attività corrente, il Consiglio di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni, potrà rilasciare al Direttore della Cooperativa apposita procura operativa limitata a specifici atti ed operazioni, nel rispetto peraltro delle competenze proprie dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione.

Art. 34 REGOLAMENTO INTERNO

L'assemblea ordinaria ha la facoltà di provvedere ad approvare il regolamento interno, ai sensi dell'art. 27 secondo comma lett. c) del presente statuto, onde assicurare una più efficace operatività delle norme statutarie ed il migliore funzionamento della Cooperativa.

A titolo esemplificativo, il regolamento potrà disciplinare più compiutamente:

- a) il rapporto tra Cooperativa e i soci;
- b) la procedura per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze degli organi societari;
- c) le modalità per l'elezione delle cariche sociali;
- d) il ruolo del Direttore della Cooperativa.

Art. 35 COLLEGIO ARBITRALE

Conformemente a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del Decreto legislativo 6/2003 che disciplina il processo societario, tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, nonché le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero nei loro confronti, debbono essere risolte mediante arbitrato amministrato secondo il regolamento della Camera Arbitrale di Vicenza che le parti dichiarano di conoscere e accettare, anche per quanto riguarda il numero e le modalità di nomina degli arbitri.

L'organo arbitrale sarà composto da un Collegio costituito da 3 o 5 arbitri nominati dalla Camera Arbitrale di Vicenza .

Il Collegio arbitrale deciderà la controversia in via rituale e secondo diritto.

Art. 36 CLAUSOLA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente statuto, viene fatto rinvio alla vigente normativa societaria in materia di società cooperative.

F.TO: BONOMO AGOSTINO

ELISABETTA ROSSI NOTAIO (L.S.)

Città di Valdagno
(Provincia di Vicenza)

Giunta comunale

Consiglio comunale

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE RELATIVA A:

ADESIONE AL GRUPPO DI AZIONE LOCALE (G.A.L.) MONTAGNA VICENTINA SCARL.

PARERI

(art. 49 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267)

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta indicata in oggetto.

Addì, 18 settembre 2018

***Il dirigente della Direzione Segreteria Generale e Controlli
f.to dott.ssa Francesca Giro***

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta indicata in oggetto.

Addì, 18 settembre 2018

***Il dirigente della Direzione Amministrativa e Servizi
f.to dott. Giuseppe Lavedini***

Annotazioni interne del servizio finanziario

Nessun onere di spesa a carico del bilancio

- Impegno di spesa prenotato
- da assumere con successivo atto
- già assunto per legge o contratto
- da assumere per legge o contratto

In pubblicazione all'Albo on line a partire da oggi, **30 ottobre 2018**, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Lavedini

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio, è divenuta esecutiva per decorrenza del termine di gg. 10 dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.vo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE